



BENEFICI IN FAVORE DELLE VITTIME DI EVENTI DANNOSI DERIVANTI DA CEDIMENTI TOTALI O PARZIALI DI INFRASTRUTTURE STRADALI O AUTOSTRADALI DI RILIEVO NAZIONALE

Art. 7

Cittadinanza italiana

Allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

Versione in vigore dal 5 maggio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale
Estremi	Legge 15 aprile 2025, n. 63
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/benefici-in-favore-delle-vittime-di-eventi-dannosi-derivanti-da/art-7-cittadinanza-italiana>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it